

PolMagazine

GENNAIO 2024 | n. 10 (12) - Anno IV

DRITTI AL PUNTO

10
ANNI
PolMeeting
EVENTO NAZIONALE DELLA POLIZIA LOCALE

SPECIALE

RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO vs. INGIUNZIONE

Gestione dei proventi
derivanti dalle sanzioni
elevate ai sensi del Cds

RIFIUTI TOLLERANZA ZERO

Sanzioni penali
per chi li abbandona

NOVITÀ

RIVOLUZIONE VÌOLA

Alla scoperta dell'APP che **innova, semplifica e velocizza** tutte le procedure operative di un Comando di **Polizia Locale** con l'ausilio dell'**intelligenza artificiale** e del prontuario del **Codice della strada**

QUELLO CHE FACCIAMO È **INNOVARE**
QUELLO CHE VOGLIAMO FARE È **RIVOLUZIONARE**

Tribuna aperta a tutti, obiettivo centrato

Mettere insieme i presidenti e i rappresentanti nazionali delle maggiori associazioni di categoria della Polizia Locale non era affatto scontato. Eppure, in occasione della decima edizione di PolMeeting, questa circostanza è diventata realtà. I vertici nazionali di Ancupm, Anvu, Aspol, Assapli, Il Circolo dei 13, Ipa, Mapli, Opl, Passiamo, Pl e Upli sullo stesso palco per parlare di riforma della Polizia Locale.

Un confronto franco e senza giri di parole sulle attese, le prospettive, le speranze.

Al di là dei contenuti, tuttavia, stavolta la forma ha battuto di gran lunga la sostanza: è stato davvero gratificante assistere a una tavola rotonda così partecipata. Da Cosenza è partito un segnale forte: **la categoria è unita più che mai nel proporre le sue richieste e istanze.**

La nostra ambizione di diventare un centro di aggregazione collegiale per tutte le associazioni della Polizia Locale si è rivelata, dunque, un'idea lungimirante. Così come lungimirante si è rivelata l'idea di lanciare, dieci anni fa, un evento nazionale di alta formazione specialistica dedicato alla Polizia Locale e alla Pubblica Amministrazione.

La decima edizione di PolMeeting, che si è svolta a Cosenza, ha fatto registrare numeri da record: oltre settanta relatori, partecipanti mai così numerosi, decine di tavole rotonde e workshop, due ordini professionali coinvolti, una ricca area espositiva con aziende provenienti da tutta Italia, centinaia di studenti per il progetto di educazione stradale PolSchool.

Sono stati tanti i momenti importanti da ricordare. Su tutti, uno ha particolarmente toccato i presenti: **il riconoscimento alla memoria al compianto Raffaele Chianca**, collaboratore e amico di PolMagazine sin dal primo numero. Vedere la sala gremita stringersi attorno al suo ricordo è un'immagine che porteremo a lungo con noi.

Mario BENCIVINNI

IL TEAM DI QUESTO NUMERO



Giuseppe AIELLO
Comandante Polizia Locale
Lioni (AV)



Fabio DIMITA
Funzionario Direttivo ministero delle Infrastrutture
e della mobilità sostenibili



Francesca ONNIS
Comandante Polizia Locale
Monastir (SU)



Fernando CALDIERO
Dottore commercialista



Gianluca FAZZOLARI
Sostituto Commissario
della Polizia di Stato

LEADER NELL' ACCERTAMENTO E NELLA RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI.

Dettaglio tipologie di Entrate Gestite

> TRIBUTI MAGGIORI

- Imposta municipale unica (IMU)
- Tributo sui servizi indivisibili (TASI)
- Tributo sui rifiuti (TARI) e tributi precedenti in essa confluiti

> CUP

- Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni (ICP e DPA)
- Tassa (o canone) occupazione spazi e aree pubbliche (TOSAP/ COSAP)

> ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

- Contravvenzioni al Codice della Strada e sanzioni amministrative
- Acquedotto - utenze idriche
- Lampade votive
- Rette scolastiche
- Oneri di urbanizzazione
- Servizi a domanda individuale

Con riguardo alle sanzioni amministrative, siamo in grado di garantire il recupero crediti internazionale attraverso azioni stragiudiziali e giudiziali, con il supporto di legali ed agenzie di recupero crediti direttamente convenzionati e corrispondenti all'estero.



Editoriale

03 / Tribuna aperta a tutti, obiettivo centrato

Una risposta a tutti

06 / Cronotachigrafo e tempi di riposo

07 / Sbarra ad altezza ridotta, facciamo chiarezza

09 / Telecamere non omologate, sanzioni illegittime

Novità dalle aziende

12 / Rivoluzione Viola

Album di famiglia

16 / Decima edizione di PolMeeting da record

Obiettivo su

20 / Riscossione coattiva: ruolo vs. ingiunzione

Norma_le

26 / Tributi, tempo di riforma

32 / Rifiuti, tolleranza zero

38 / Cosa cambia per l'arresto in flagranza

CDS e dintorni

44 / Segnale sì, segnale no



PolMagazine

DRITTI AL PUNTO

Gennaio 2024

Direttore: Mario **BENCIVINNI**
 Art director: Luigi **VIRCILO**
 Grafica e impaginazione: Antonello **CALIPARI**
 Francesca **COZZA**

Email Redazione: ufficiostampa@lobepartners.it

Hanno collaborato: Giuseppe **AIELLO**, Fernando **CALDIERO**,
 Fabio **DIMITA**, Gianluca **FAZZOLARI**,
 Francesca **ONNIS**

EDITORE
LOB&PARTNERS

Sede Legale
ROMA
 Via Angelo Brunetti, 60

Sede Operativa
Settimo di Montalto Uffugo (CS)
 Via Trieste (Complesso Green Residence)
 0984/1451557 | info@lobepartners.it

PUBBLICITÀ
 0984/1451557
marketing@lobepartners.it

WEB E SOCIAL
www.lobepartners.it
 @lobepartners
 @lob.epartners

Numero chiuso in redazione:
8 GENNAIO 2024

Registrazione Tribunale Roma n. 88/2021
 Periodicità mensile | n. 10 (12) - Anno IV

* Pur assicurando ogni massima attenzione nella stesura degli articoli proposti, gli autori, il direttore e l'editore non rispondono di eventuali danni causati dal loro uso. Inoltre, si specifica che le presenti elaborazioni giuridico-normative riflettono esclusivamente le opinioni degli scriventi e non impegnano in nessun modo gli enti di cui sono dipendenti.





Cronotachigrafo E TEMPI DI RIPOSO

Spettabile redazione, pochi giorni fa abbiamo effettuato un controllo nei confronti di un autotrasportatore conto terzi. In una stessa giornata solare risultavano 12 ore di guida e 15 di impegno. Avendo fatto il corso sul controllo del cronotachigrafo e dalla lettura del Regolamento 561/2006, un autista dovrebbe fare al massimo nove o dieci ore di guida per due volte in una settimana lavorativa. L'autista si è difeso sostenendo che i due periodi di guida non si dovevano sommare perché erano intervallati dal periodo riposo di 11 ore da lui effettuato. Dopo aver sentito anche i colleghi della Polizia Stradale non abbiamo emesso il provvedimento sanzionatorio. Vorrei delucidazioni sull'argomento per comprendere nell'aspetto operativo la correttezza o meno di una strisciata cronotachigrafica così configurata.

E-mail firmata

È corretto un disco cronotachigrafo che riporti più di nove ore di guida, a condizione che tra i due periodi di guida sia stato effettuato un periodo di riposo ridotto o completo.

È questo un argomento da approfondire, in

quanto anche gli organi accertatori più preparati cadono nell'errore di non interpretare in modo corretto le disposizioni del Regolamento 561/2006.

L'assunto in questione è dimostrabile secondo una puntuale ricostruzione oggettiva delle definizioni fornite dal Regolamento citato. A tal riguardo, al fine di dimostrare la congruità dell'assunto in questione, si ritiene opportuno partire dalla lettura di alcune definizioni presenti nel Regolamento:

- **"periodo di riposo giornaliero"**: il periodo giornaliero durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e comprende sia il "periodo di riposo giornaliero regolare" sia il "periodo di riposo giornaliero ridotto";

- **"periodo di riposo giornaliero regolare"**: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 11 ore. In alternativa, il riposo giornaliero regolare può essere preso in due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno tre ore senza interruzione e il secondo di almeno nove ore senza interruzione;

- **"periodo di riposo giornaliero ridotto"**: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno nove ore, ma inferiore a 11 ore;

- **"periodo di guida giornaliero"**: il periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l'inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale;

- **"periodo di guida"**: il periodo complessi-

vo di guida che intercorre tra il momento in cui un conducente comincia a guidare dopo un periodo di riposo o un'interruzione fino al periodo di riposo o interruzione successivi. Il periodo di guida può essere ininterrotto o frammentato.

Il comma 2 dell'articolo 8 del citato Regolamento, in particolare, precisa che "i conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale".

Appare evidente come alla luce delle definizioni di cui sopra e di quanto stabilito al comma 2, nel disco deve emergere necessariamente un periodo di riposo effettuato nelle 24 ore di disco cronotachigrafo e non anche un massimo di nove ore lavorative effettuate nella stesso periodo. Tra l'altro, considerato che la fine di un turno lavorativo si conclude necessariamente con il periodo di riposo effettuato, nulla osta all'autotrasportatore iniziare un nuovo turno lavorativo anche se questo verrà registrato sul disco cronotachigrafo, dal quale si evinceranno inevitabilmente due turni lavorativi con l'eventuale e inevitabile superamento delle nove ore lavorative. Tale condizione è ammissibile solo quando i due periodi lavorativi siano intervallati da un turno di riposo regolare o ridotto. In tal caso, il disco non è oggetto di alcuna sanzione ai sensi dell'art. 174 del Codice della strada.

Sbarra ad altezza ridotta FACCIAMO CHIAREZZA

Siamo un comando di Polizia Locale e vorremmo avere alcune precisazioni sull'utilizzo dei dissuasori di transito, le barriere altimetriche. Abbiamo letto alcuni articoli sull'argomento nei quali ne viene sconsigliato l'uso. Poiché il sindaco e l'amministrazione comunale ne hanno richiesto l'utilizzo all'entrata dei parcheggi pubblici, principalmente per evitare l'accesso alle autocaravan, prima di installarle vorremo sapere se siano legittime.

E-mail firmata

Impedire fisicamente la circolazione delle autocaravan e dei veicoli di altezza similare, emanando ordinanze per far installare all'ingresso di una strada o di un parcheggio una sbarra ad altezza ridotta dal suolo appare illegittimo in assenza di altezze inferiori lungo la strada e/o il parcheggio che ne giustificano tecnicamente l'installazione.

L'installazione di una sbarra ad altezza ridotta dal suolo, infatti, è suscettibile, oltre che di limitare la circolazione, anche, eventualmente, di compromettere la sicurezza stradale

(si pensi al caso tipico di un'autovettura che trasporti sulla parte superiore una bicicletta), nonché di impedire e/o limitare la circolazione dei veicoli preposti agli interventi di emergenza quali ambulanze, veicoli dei Vigili del fuoco, veicoli della Protezione civile etc. Questo dispositivo non può essere neppure considerato dissuasore di sosta come definito dall'art. 180 del Regolamento di esecuzione, essendo lo stesso un dispositivo di sicurezza (come previsto dalla circolare n. 1357 del 7 maggio 1985 sulla segnaletica afferente i passaggi a livello su linee elettrificate e i cavalcavia ferroviari) da utilizzare dove la presenza di ostacoli al di sopra della carreggiata renda necessario, in posizione anticipata, impedire il transito (e non la sosta) di veicoli alti per evitare che restino incastrati o non possano manovrare per tornare indietro. L'assenza di tale condizione preliminare non ne giustifica l'adozione come dissuasore di sosta. Si conferma, inoltre, che l'installazione di barre limitatrici non è prevista da alcuna norma giuridica. In aggiunta, il segnale di cui all'art. 118, c. 1, lett. b) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada (Dpr 16 dicembre 1992 n. 495) deve essere apposto solo se l'altezza ammissibile lungo la strada sia realmente inferiore all'altezza limite dei veicoli come

definita dall'art. 61 del Codice della strada. Inoltre, l'installazione di manufatti per rendere fisicamente operative le prescrizioni adottate con ordinanze non solo non è una pratica legittima, ma andrebbe a snaturare l'efficacia precettiva della segnaletica. Appare evidente come tali sbarre limitatrici possano costituire una vera e propria insidia stradale e l'eventuale mancata rimozione delle stesse comporterebbe una responsabilità diretta da parte del Comune ai sensi degli artt. 2043 e 2051 del Codice civile. Pertanto, eventuali responsabilità, civili e penali, derivanti da una eventuale attività omissiva, ricadono sul Comune inadempiente, che potrebbe essere chiamato a risponderne dall'autorità giudiziaria competente, nonché alla Corte dei conti, qualora si dovesse configurare l'ipotesi di danno erariale. È utile ricordare, infine, che i provvedimenti emanati concernenti la regolamentazione della circolazione e sosta delle autocaravan devono essere predisposti, pena l'illegittimità dei medesimi, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 185 del Codice della strada, nella direttiva n. 777 del 27 aprile 2006, del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, nonché nella nota prot. n. 31543 del 2 aprile 2007. Alla luce di quanto detto, dunque, si sconsiglia l'utilizzo per i motivi esposti nel quesito.





Telecamere non omologate SANZIONI ILLEGITTIME

Spettabile redazione, il nostro Comando sta effettuando un'attività di controllo sui titoli assicurativi validi delle autovetture circolanti previo l'utilizzo di telecamere di sorveglianza.

Nel verbale di contestazione ex art. 193 viene richiamata, come modalità di accertamento e motivazione della mancata contestazione immediata, la visione del veicolo privo del titolo assicurativo per il tramite delle telecamere di video sorveglianza. Volevamo sapere se tale procedura operativa risulti legittima.

Con riferimento al quesito posto, si precisa che la contestazione differita delle violazioni previste dagli articoli 80 e 193, accertate con i dispositivi elettronici in commercio, non è mai possibile perché tali apparecchi non risultano aver ottenuto l'omologazione o l'approvazione specifica per il rilevamento di queste violazioni da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Pertanto, nei casi di impossibilità della contestazione immediata, l'utilizzo dei dispositivi, che sono collegati con la banca dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, serve solo per segnalare la presenza di un veicolo in circolazione stradale che potrebbe non essere in regola con la revisione o con l'assicurazione. L'apparecchio, pertanto, non accerta la violazione e, quindi, il dispositivo costituisce un semplice "supporto" per l'operatore, che avrà

accertato direttamente il transito del veicolo, cioè l'effettiva circolazione dello stesso e che sarà altresì colui che dovrà accertare le violazioni in parola come di seguito indicato. L'art. 200, comma 1 del Codice della strada stabilisce che "Fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta".

L'art. 201, comma 1, del Cds, invece, stabilisce che "qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale (...) deve indicare i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata". E il successivo comma 1-bis recita: "Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non

è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1 (...). Nel medesimo comma, in particolare la lettera g-bis) riporta: "accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento".

Il comma 1-quater precisa che "in occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico (...) *omissis* (...)".

Dalla lettura del combinato delle disposizioni normative di cui sopra, appare evidente che l'eventuale infrazione di cui all'art. 193 del Codice della strada possa essere accertata in modalità automatica, con la possibilità della contestazione differita, solamente previa l'utilizzo di un dispositivo, come precedentemente precisato, omologato ovvero approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Allo stato attuale non risulta approvato, ovvero omologato, alcun dispositivo funzionante in modalità automatica per l'accertamento della omessa revisione del veicolo circolante.

Inoltre, come conseguenza logica, non appare neppure regolare l'adozione della procedura adottata ai sensi dell'art. 180 del Codice della strada, che al comma 8, prevede: "Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, (...) *Omissis* (...)", in quanto, proprio per l'assenza di dispositivi automatici approvati come sopra accennato è possibile accertare la violazione di cui all'art. 80, comma 14, solo ed esclusivamente attuando la procedura di accertamento con contestazione immediata, procedura questa necessaria per poi, a seconda delle situazioni, applicare l'iter dell'art. 180, comma 8, sopra citato.

La medesima linea interpretativa è stata confermata dal ministero dell'Interno con la circolare n. 300/A/4684/20/127/9 del 3 luglio 2020, con la quale ha precisato che la contestazione della violazione prevista dall'art. 193 per la mancanza della copertura assicurativa segnalata dall'apparecchiatura elettronica, non potendo essere utilizzata direttamente per la contestazione differita perché tale dispositivo non è omologato o approvato per l'accertamento di questa violazione, qualora non sia stato possibile procedere alla contestazione immediata verificando materialmente i documenti in possesso del conducente, per l'accertamento della violazione si dovrà esperire un riscontro attraverso le banche dati delle compagnie assicuratrici e, quindi, procedere all'accertamento dell'illecito in questione ai sensi dell'art. 200,

riportando nel testo del verbale le motivazioni per la mancata contestazione immediata (ad esempio, gli agenti stavano contestando un'analoga infrazione, non è stato possibile procedere all'arresto del veicolo per la velocità sostenuta ovvero per le caratteristiche geometriche della strada etc.). Ovviamente la contestazione deve essere rilevata dall'organo accertatore presente sulla strada e non da remoto con l'utilizzo di dispositivi non omologati ovvero approvati.

Quanto sopra precisato, ovviamente, si applica anche nei casi di accertamento ex articolo 80, comma 14, del Codice della strada (veicolo con revisione scaduta).

Fabio DIMITA

Funzionario direttivo del MIT

**Inviare i quesiti
per la rubrica
"Una risposta
a tutti"
per e-mail:**

ufficiostampa@lobepartners.it

A richiesta, la domanda
e la relativa risposta saranno
pubblicate senza i riferimenti
di chi scrive.



SF Sartoria Furfaro

- dal 1975 -



*Qualità e precisione:
la tua uniforme su misura*

📍 Via G. Oliva, 7 - 89017 SAN GIORGIO MORGETO (RC)


☎ 0966-946245 Cell. 328-1759722

@ sartoriafurfaro.1975@gmail.com

🌐 www.sartoriafurfaro.it



sartoriafurfaro_1975



19:54

82% D

VIO

PREAVVISO

VERBALE

CONTROLLO

PATROL

GLASSES

NEWS/ARTICOLI





NOVITÀ RIVOLUZIONE VIOLA

Presentata l'APP che innova,
semplifica e velocizza tutte
le procedure operative
di un comando di Polizia Locale
con l'ausilio dell'intelligenza
artificiale e del prontuario
del Codice della strada

UN NUOVO MODO DI CONCEPIRE I CONTROLLI SU STRADA

Il Gruppo laBconsulenze ha presentato Viola, sistema progettato per supportare gli operatori di polizia nel controllo del territorio e nella gestione delle infrazioni stradali. “Viola è il cuore di un nuovo modo di concepire i controlli su strada, con l’obiettivo di renderli più efficaci e veloci”, spiega, in una nota del Gruppo, **Antonio Silletta**, amministratore di Sibot, azienda che ha sviluppato Viola in collaborazione con la divisione IT di laBconsulenze. Si tratta di un sistema che consente “all’agente di effettuare controlli in maniera intuitiva ed efficace, con la possibilità di gestire tutte le fasi del processo di redazione dei verbali, come il controllo e la compilazione assistita. Uno dei risultati che si ottengono è la riduzione, fino all’azzeramento, della possibilità di errori da parte dell’operatore. Viola, inoltre, include il pronuntario del Codice della strada e assiste l’operatore nella descrizione estesa dell’evento sanzionatorio”.

INNOVAZIONE CONTINUA


“Il sistema integra una tecnologia di intelligenza artificiale che, tra l’altro, assicura la traduzione automatica degli atti”, aggiunge **Loris Amato** di Sibot. “L’emissione di eventuali verbali e preavvisi avviene attraverso dispositivi mobili e stampanti Bluetooth. Genera sia preavvisi che eventuali verbali in meno di 30 secondi e si integra con i diversi partner tecnologici per la generazione del QRCode di pagamento PagoPA. È utile sottolineare, inoltre, che il sistema è integrato con i servizi forniti da EasyPark o simili per la gestione dei parcheggi e la verifica dei pagamenti del ticket tramite APP”.

“Gestisce tutte le fasi del processo di redazione dei verbali, come il controllo e la compilazione assistita, e riduce le possibilità di errori di compilazione”.


QUALI VANTAGGI OPERATIVI PER AGENTI E AUSILIARI?

“Innanzitutto su strada hanno la massima libertà di movimento durante le fasi di controllo e di verbalizzazione delle eventuali violazioni compiute”, spiega ancora Silletta. “Viola si integra, poi, con i sistemi della motorizzazione, dell’ACI PRA e di altre banche dati a cui si può accedere da parte della Pubblica Amministrazione. Questa *feature* consente la verifica immediata della copertura assicurativa e mette a disposizione degli operatori i dati necessari per una gestione adeguata dei casi passibili di sanzioni. Viola garantisce una gestione completamente informatizzata degli archivi, con l’importante risultato di eliminare l’accumulo di documenti cartacei e di ridurre notevolmente

l’uso di risorse per le procedure di acquisizione dati e validazione. Grazie all’utilizzo delle altre tecnologie del Gruppo, come i già citati laBGlasses, il sistema permette, inoltre, di effettuare controlli automatizzati in maniera veloce e precisa. L’APP si mantiene aggiornata automaticamente in modo da essere certi di utilizzare sempre l’ultima *release* disponibile”. Un cenno finale alla *dashboard* online a disposizione degli utenti. “Consente di visualizzare dati e statistiche, oltre a configurare diversi parametri”, conclude Amato. “Tramite questa *dashboard* è possibile gestire e personalizzare i template di stampa, modificare la descrizione breve dei testi o personalizzare il testo interattivo per la compilazione della descrizione estesa, il tutto grazie alla tecnologia LexEditor”.



Viola integra le altre soluzioni del Gruppo laBconsulenze, come i laBGlasses e il laBPATrol.





ABBANDONO RIFIUTI

La tua Città merita un futuro diverso:

"Sei pronto a fare la differenza?"



"Non lasciare che questo, sia il segno del nostro passaggio"

La tua Città senza Abbandono Rifiuti, ottieni la **Guida Completa**.

Scansiona il QR Code per Scaricarla



www.ekiller.it/guida

Scopri come, con un piccolo investimento, possiamo fare una grande differenza.

Scansiona il QR Code per prenotare una **Demo nel tuo Comune**



www.ekiller.it/demo



L' "AGENTE" IN PIÙ NEL TUO LAVORO QUOTIDIANO

La **Nostra Mission** è chiara ed ambiziosa, fornire tutti i **Comandi di Polizia Locale d'Italia** della **tecnologia** necessaria per **contrastare** in modo **efficace** e **definitivo**, crimini quali l'**Abbandono Rifiuti** ed altre tipologie di reati.

Data la mancanza di personale all'interno della maggior

parte dei comandi, i nostri sistemi sono stati progettati per **ottimizzare l'efficienza** degli agenti.

Il nostro impegno nel **semplificare i processi**, un **supporto tecnico impeccabile** ed una **maneggevolezza** della **strumentazione** senza paragoni, sono gli elementi che hanno consolidato il nostro ruolo come punto di riferimento, permettendoci di **collaborare** con **oltre 350 Comandi in tutta Italia** in breve tempo.



POLMEETING GRANDE SUCCESSO PER IL DECENNALE

Si è chiusa con numeri da record la decima edizione dell'evento nazionale dedicato alla Polizia Locale e alla Pubblica Amministrazione, nato dieci anni fa da un'idea del Gruppo laBconsulenze

Oltre settanta relatori, partecipanti mai così numerosi, decine di tavole rotonde e workshop, due ordini professionali coinvolti, i presidenti e i rappresentanti nazionali di tutte le maggiori associazioni di Polizia Locale presenti, una ricca area espositiva con aziende provenienti da tutta Italia, centinaia di studenti per il progetto PolSchool. Numeri da record per la decima edizione di PolMeeting, che si è svolta a Cosenza il 19 e il 20 ottobre. Main sponsor dell'evento, organizzato da Lob&Partners, è il Gruppo laBconsulenze. "Quella del 2023 è stata sicuramente un'edizione celebrativa, con la partecipazione

massiccia di tutti i relatori che nel corso del tempo hanno contribuito al successo dell'iniziativa", spiega **Luigi Bruno**, Amministratore Delegato di Imperium Holding. Un'occasione capace anche di stimolare un confronto di idee tra esponenti della Polizia Locale e della Pubblica Amministrazione. "Anche quest'anno abbiamo avuto modo di verificare come le forze dell'ordine siano fortemente interessate alla formazione specialistica, che rimane un elemento imprescindibile. Siamo orgogliosi di aver tagliato il traguardo della decima edizione", aggiunge **Giampiero Filice**, Amministratore Unico di

72 relatori
622 iscritti
20 top espositori
362 studenti

Ser.Com. “Abbiamo riscontrato un successo superiore rispetto agli altri anni, frutto del lavoro appassionato di tutti i componenti del Gruppo”.

“Siamo estremamente orgogliosi di questo traguardo meraviglioso”, spiega **Ottavio Chiappetta**, consulente del Gruppo laBconsulenze. “Partecipazione massima, espositori di primo livello arrivati numerosi a Cosenza, educazione stradale per le scuole e sensibilizzazione delle nuove generazioni. Davvero non si poteva chiedere di più. Questo, tuttavia, non deve essere un punto di arrivo, bensì un punto di partenza ulteriore. Lo stimolo deve sempre essere quello di migliorarsi di anno in anno, cosa non facile visto l’altissimo livello raggiunto”.



LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE ha visto la partecipazione del sindaco di Cosenza **Franz Caruso**, del Comandante della Polizia Locale di Cosenza **Gianpiero Scaramuzzo**, del Comandante della Polizia Provinciale di Cosenza **Rosario Marano** e di **Luigi Bruno**, AD di Imperium Holding. A condurre **Mario Bencivinni**.



▶ Per saperne di più
inquadra il QR CODE



PREMIO X EDIZIONE | Ad aprire il meeting è stata la cerimonia di assegnazione dei premi speciali Pol decima edizione, condotta dalla giornalista **Francesca Lagoteta**. Premiati relatori presenti nella prima edizione di PolMeeting: **Giuseppe Aiello, Emilio Caruso, Roberto Caruso, Domenico Giannetta, Michele Pezzullo, Pasquale Ricciardella, Nicola Salvato e Girolamo Simonato**.



ASSOCIAZIONI A CONFRONTO | Importante tavola rotonda dedicata alla riforma della Polizia Locale, con la partecipazione dei presidenti e dei rappresentanti delle associazioni nazionali di categoria. Hanno partecipato Ancupm, Anvu, Aspol, Assapli, Il Circolo dei 13, Ipa, Mapli, Opl, Passiamo, Pl e Upli.



TAVOLE ROTONDE E WORKSHOP | Affrontate tutte le materie di interesse del settore: novità del Codice della strada, sicurezza urbana, digitalizzazione della PA, riscossione delle entrate locali, gestione delle infrazioni all'estero, videosorveglianza e privacy, intelligenza artificiale, codice degli appalti, polizia ambientale e tanto altro.



PREMIO POL2023 | Riconoscimenti al merito a **Luigi Maiello**, Comandante della Polizia Locale di Pomigliano d'Arco, "per il suo impegno per la legalità in un territorio a forte presenza camorristica" e al presidente nazionale dell'Anci **Antonio Decaro**. Toccante cerimonia di assegnazione del riconoscimento alla memoria per **Raffaele Chianca**, un grande amico di PolMeeting di recente scomparso.



POLSCHOOL | Obiettivo sensibilizzare gli studenti sul tema della sicurezza stradale. I ragazzi hanno assistito a una lezione di **Stefania Fanfani** e **Girolamo Simonato**, a seguire una lezione spettacolo di **Leonardo Indiveri**, formatore esperto su tecniche avanzate per la guida sicura, specialista di sicurezza ed educazione stradale. Al termine, dimostrazione sul truck Crash Test Experience, sistema con simulatore di ribaltamento auto e di impatto.



AREA ESPOSITIVA | Presenti le più importanti e prestigiose aziende del settore, provenienti da tutta Italia. Oltre al Gruppo laBconsulenze e Sailpost (nelle foto) hanno partecipato tra gli altri, Cabolo, Flowbird ed e-Killer.



L'accertamento
della violazione al Codice
della strada è solo il primo
passo di un percorso lungo
che deve portare fino
all'effettiva riscossione.

RISCOSSIONE COATTIVA: RUOLO VS. INGIUNZIONE

**Gestione dei proventi derivanti
dalle sanzioni elevate ai sensi
del Codice della strada**

Nell'ambito delle attività di un Comando di Polizia Locale quotidianamente ci si misura sulla gestione dell'intero procedimento sanzionatorio, dalla sua genesi, partendo dall'accertamento della violazione, passando per la notifica, fino all'incasso.

Il rapporto tra accertamento e incasso determina che nel caso di mancato pagamento della sanzione vi sia la necessità di procedere, poi, con un'ulteriore fase che è quella della riscossione, il cui presupposto imprescindibile è il titolo esecutivo.



Non ci sono ragioni univoche che inducano a scegliere inequivocabilmente tra ruolo e ingiunzione. L'opzione tra l'una o l'altra modalità è lasciata alla discrezionalità dei singoli enti.

Il verbale di accertamento delle violazioni al Codice della strada, divenuto titolo esecutivo certo, liquido ed esigibile, ex art. 474 C.p.c., costituisce il presupposto necessario per avviare la fase esecutiva del procedimento sanzionatorio. Secondo l'art. 203 comma 3 del Codice della strada, "qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento".

SE IL SANZIONATO NON PAGA SPONTANEAMENTE

Cosa accade, quindi, se per il verbale di contestazione per violazioni previste dal Codice della strada non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta e non siano stati proposti i rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti?

L'ente deve attivare la procedura della riscossione coattiva, l'ultima fase di un processo amministrativo che ha lo scopo di recuperare i crediti non pagati spontaneamente dal destinatario del verbale.

L'articolo 206 del Codice della strada indica che i ruoli per i titoli esecutivi sono predisposti dalle amministrazioni, destinatarie dei proventi, da cui dipende l'organo accertatore. L'ente impositore, pertanto, deve valutare

gli strumenti attraverso i quali raggiungere l'obiettivo della disponibilità delle somme dovute mediante la riscossione, che sono rappresentati dal ruolo e dall'ingiunzione. I Comuni, quindi, effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate:

>> **attraverso il ruolo**, secondo le disposizioni del titolo II del Dpr 29 settembre 1973, n. 602

>> **sulla base dell'ingiunzione** prevista dal Testo unico di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639

QUESTIONE DI RUOLO E INGIUNZIONE

La riscossione mediante ruolo fa riferimento alla definizione contenuta nell'articolo 10 del Dpr 602/1973, che individua il concessionario come "il soggetto cui è affidato in concessione il servizio di riscossione". Nel caso in cui gli enti affidino l'attività di riscossione delle proprie entrate all'agente della riscossione, Agenzia delle entrate-Riscossione, si applicano le procedure previste dal Dpr 602/1973, potenziate dalle disposizioni dal comma 792 della L. 27 dicembre 2019, n. 160.

La procedura privilegiata di riscossione prevede, nell'ambito delle procedure esecutive:

1. **espropriazione forzata** mediante pignoramento presso terzi;
2. **pignoramento** mobiliare e pignoramento immobiliare, ai sensi dell'art. 49 del

Dpr 602/1973;

3. prevede, inoltre, l'applicazione di **azioni cautelari e conservative**, come il fermo amministrativo su auto, barche e moto, nonché le ipoteche.

La riscossione attraverso l'ingiunzione trae le sue origini dal Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Si procede tramite affidamento del servizio a un soggetto di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446 del 1997, applicando per la fase di riscossione coattiva le disposizioni contenute nel titolo II del Dpr 29 settembre 1973, n. 602.

LA SCELTA GIUSTA

Appare chiaro che, sia per il ruolo che per l'ingiunzione, gli strumenti espropriativi di avvio del procedimento esecutivo corrispondono. La scelta, quindi, dovrebbe essere operata dall'ente sulla base dell'efficacia della propria attività di riscossione, andando a verificare una serie di parametri, tra i quali:

- ✓ il rapporto tra carico affidato, decurtato di eventuali provvedimenti di sgravi, e il riscosso o, meglio, del non riscosso la cui percentuale, spesso, è tragicamente alta e questo incide in maniera importante sul Fcde;
- ✓ la mancata definizione dell'inesigibilità delle partite creditorie che costringe gli enti a mantenere tra i residui attivi crediti di assai difficile esazione, con possibili conseguenze per gli equilibri di bilancio dell'ente impositore;
- ✓ l'agilità della procedura;
- ✓ la facilità di utilizzo delle procedure e dalla conseguente relativa semplicità di adozione delle stesse;
- ✓ l'esigenza di procedere, in tempi rapidi, alla fase della riscossione;
- ✓ l'esigenza di poter monitorare in modo semplice le diverse fasi della riscossione e i risultati conseguiti, come per esem-

Per la gestione della riscossione coattiva gli enti non possono limitarsi ad attuare un semplice adempimento, ma devono capire quale sia la soluzione più efficace ed efficiente.

pio riguardo le procedure esecutive poste in essere e le relative tempistiche.

Non ci sono ragioni univoche che inducano a scegliere inequivocabilmente tra ruolo e ingiunzione. L'opzione tra l'una o l'altra modalità è lasciata alla discrezionalità dei singoli enti, sulla base di valutazioni inerenti elementi come l'organizzazione interna e la dimensione dell'ente. Ma è auspicabile procedere, come già anticipato, a un'attenta analisi di una serie di fattori, che inevitabilmente impattano in maniera negativa sull'efficacia della riscossione coattiva e valutare possibili correttivi da poter attuare per migliorare l'efficienza della nostra azione.

GUARDARSI INTORNO

In conclusione, per la gestione della riscossione coattiva non possiamo limitarci ad attuare un semplice adempimento, ad esempio con la consegna del ruolo, che seppur ineccepibile dal punto di vista formale, non si configura congruo per garantire l'efficacia della procedura in termini di percentuale di incasso, ma dobbiamo misurarci con il mercato e valutare le soluzioni in grado di orientare il nostro lavoro verso l'efficienza in modo da esplicitare, così, il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Francesca ONNIS

Comandante di Polizia Locale
Monastir (SU)



Sailpost, da oltre vent'anni nel settore postale-logistico



La società annovera tra i principali punti di forza una fitta rete di agenzie con più di 140 filiali e ulteriori 590 punti, tra sportelli e strutture operative periferiche.

Gruppo Sailpost conta su una struttura che consente di offrire ad aziende e privati un servizio completo per tutta la filiera postale-logistica, grazie anche al Corriere Nazionale HR Parcel e a Line Haul, business unit dedicata al mondo dei trasporti composta da 8.000 truck di proprietà di 160 partner fidelizzati, in grado di gestire al meglio oltre 400 tratte giornaliere con un monitoraggio attivo 24/7, che si rivolge ad operatori dei settori eCommerce, industria cartaria, automotive e grande distribuzione o ad aziende che hanno necessità di spostare grandi quantitativi di materiale.

La realtà con sede a Pisa, inoltre, è il primo operatore postale privato ad aver conseguito la licenza speciale nazionale per Atti giudiziari e Multe e la certificazione ISO27001 "Information Security Management System", un business da oltre 350 milioni di euro e requisito obbligatorio al fine di ottenere la licenza speciale N.5 A1/2019 per la notifica degli atti giudiziari e grande valore aggiunto per la sicurezza dei sistemi infor-

matici delle business unit che si occupano di eCommerce e logistica.


Il Gruppo ha inoltre recentemente vinto la gara indetta da PagoPA S.p.A. per l'affidamento del servizio di notifica degli atti giudiziari (ai sensi e per gli effetti della legge 20 novembre 1982, n.890) e Servizi correlati nelle Regioni della Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Umbria, Calabria e Sardegna.

Per almeno i prossimi due anni, insomma, avrà l'ownership della gestione e della consegna delle "buste verdi" per tutti quegli enti delle regioni coinvolte che hanno aderito alla nuova piattaforma SEND - Servizi Notifiche Digitali realizzata dalla società PagoPA. Un'attività dal valore di quasi 50 milioni di euro e che, si stima, movimenterà oltre 5 milioni e mezzo di lettere e coinvolgerà quasi 10 milioni di italiani.

"Siamo davanti a un traguardo straordinario per il nostro Gruppo. La conferma del grande lavoro e del percorso di crescita iniziato ormai tanti anni fa, che ci ha portato a posizionarci come secondo operatore postale in Italia e credibile alternativa a Poste Italiane - afferma Valterio Castelli, Presidente di Gruppo Sailpost - Essersi aggiudicati questo servizio al fianco di PagoPA in relazione a SEND ovviamente è motivo di grande orgoglio e rappresenta la cosiddetta ciliegina sulla torta di un anno che ci ha visto in prima linea su numerosi fronti".

Risultati importanti, raggiunti grazie alla solidità di un Gruppo che si riflette anche nel bilancio consolidato del 2022, chiuso con un fatturato di Gruppo pari a 65 milioni di euro, in crescita del 20% rispetto al 2021, e un EBITDA intorno ai 5 milioni.

"Arriviamo da anni molto positivi per la nostra realtà e questo 2023 sta addirittura superando le nostre aspettative. L'obiettivo ambizioso è chiudere l'anno con un portafoglio clienti dal valore di oltre 100 milioni di euro", conclude Castelli.



Valterio Castelli, Presidente Gruppo Sailpost

PARTNER DI
RIFERIMENTO
PER I SERVIZI
POSTALI



NOTIFICA
MULTE



STAMPA E
IMBUSTAMENTO



SERVIZI
ONLINE



SERVIZIO
DI RITIRO



sailpost.it





TRIBUTI tempo di RIFORMA

La delega fiscale contiene i principi e i criteri direttivi in materia di tributi regionali e locali. Vediamo cosa prevedono le ultime bozze

La legge n. 111 del 9 agosto 2023 si pone come obiettivi la lotta a evasione ed elusione fiscale, la graduale riduzione dell'Irpef e la semplificazione del sistema tributario. Delega il Governo ad adottare, entro due anni dall'entrata in vigore, uno o più decreti legislativi finalizzati alla revisione del sistema tributario. Il Titolo II, concernente i tributi, è la parte più ampia della delega ed è articolato in quattro capi. Il Capo III contiene i principi e i criteri direttivi in materia di tributi regionali e locali (articoli 13 e 14).



ORDINE NEI TRIBUTI LOCALI

La legge delega, all'articolo 14, prevede alcuni principi e criteri direttivi per la riforma del sistema. Oltre alle indicazioni di principio, la norma definisce alcuni indirizzi operativi tra cui il mantenimento della progressività fiscale e l'esclusione della doppia imposizione tra Stato ed enti (eccetto che per le addizionali degli enti ai tributi statali), il consolidamento dell'autonomia finanziaria, peraltro già garantita dall'articolo 119 della Costituzione e dal Tuel e la piena attuazione del federalismo fiscale, che in realtà avrebbe dovuto essere assicurata da oltre un decennio.

La delega al Governo prevede la razionalizzazione e il riordino dei tributi locali.

In merito al numero delle aliquote, sarebbe opportuno un intervento che meglio coordini la potestà regolamentare degli enti con le necessità gestionali, alla luce soprattutto

dell'elevatissimo numero di aliquote, che il recente decreto 7 luglio 2023 ha consentito di stabilire nell'Imu. È prevista, inoltre, la semplificazione degli adempimenti dichiarativi, leitmotiv di tutte le riforme. Semplificazione che deve, però, creare regole chiare e soprattutto tenere conto della necessità degli enti di disporre delle basi informative alternative, evitando, come è accaduto in passato, di escludere dalla dichiarazione talune fattispecie, senza che gli enti potessero disporre di agevoli fonti informative alternative.

In tema di versamento, la delega spinge verso la semplificazione delle modalità di pagamento a disposizione dei contribuenti. Semplificazione che potrebbe realizzarsi completando l'estensione già prevista del sistema Pago PA anche all'Imu, implementando in via definitiva la possibilità di versamenti multi-ente e consentendo la possibili-

tà di compensazione con i crediti vantati dal contribuente (oltre che prevedendone la gratuità, come delineato dalla lettera m) dell'articolo 16).

La delega dà mandato al Governo di introdurre forme che privilegino l'adempimento spontaneo del contribuente.

Già oggi il ravvedimento operoso dei tributi locali è stato fissato senza termini, come quello statale, pur se resta vincolato all'assenza dell'avvio formale di procedure di controllo (a differenza di quanto previsto per i tributi erariali). Da correggere anche il ravvedimento dell'omissione della dichiarazione, rimasto confinato nel ristretto ambito di 90 giorni dalla commissione della violazione, ravvedimento la cui applicazione va chiarita anche nella fattispecie in cui il contribuente abbia già regolarizzato l'omissione del versamento.



LA BOZZA DI DECRETO

Circolata il 20 settembre 2023, la bozza di decreto attuativa della norma dell'articolo 13 della legge citata, prevede alcuni interventi in materia, peraltro complessivamente poco incisivi e non risolutivi di molte questioni sorte in questi anni. Il capo dedicato ai tributi degli enti locali invece di effettuare interventi strutturali e sostanziali, si limita ad aggiustamenti tutto sommato modesti. Vediamone alcuni.

>> **In materia di Imu.** Si registra un articolato intervento sul trattamento catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto, sancendone l'irrilevanza, ricalcando il meccanismo utilizzato già nel 2016 per gli "imbullonati", con tanto di trasferimento compensativo per gli enti interessati. Problematica che comunque non sembrava essere

in cima alle criticità della fiscalità locale immobiliare, tale da meritare uno spazio specifico in un decreto di riforma.

Sui terreni agricoli si prevede un nuovo intervento del ministero dell'Economia che, con circolare integrativa, potrà modificare l'elenco dei Comuni montani, esenti dal tributo, oggi contenuto nella circolare del ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993. Seppure la vigenza delle modifiche sarà condizionata allo stanziamento dei fondi necessari a ristorare i Comuni coinvolti dalle eventuali future perdite di gettito.

La novità più rilevante è l'obbligo della sua presentazione esclusivamente in via telematica.

>> **In materia di Tari.** Importante è il differimento, a partire dal 2024, del termine per l'adozione della deliberazione tariffaria

di Tari e della tariffa corrispettiva dal 30 aprile al 31 luglio dell'anno di riferimento. Termine che si trascina anche quello per la validazione dei piani finanziari da parte degli enti territorialmente competenti. La norma non dovrebbe ritardare l'invio degli avvisi di pagamento da parte dei Comuni, tenuto conto che le rate scadenti fino al 1° dicembre sono da commisurare alle tariffe dell'anno precedente, anche se di fatto rende impossibile l'invio di un unico avviso di pagamento annuale, con aumento dei costi correlati (che confluiscono nei Carc del piano finanziario).

COMPENSAZIONI TRA TRIBUTI DIVERSI

Sarà possibile compensare i tributi locali attraverso la presentazione del Modello F24. Al momento è possibile indicare i codici tributo che fanno capo allo stesso ente solo a debito: grazie a questa novità, i contribuenti potranno compensare debiti e crediti. Con un duplice effetto: ridurre l'esborso di denaro nei casi in cui il contribuente possa contare su un credito e ridurre la mole di lavoro degli uffici comunali, che dovranno affrontare meno istanze di rimborso e riversamento. Per rendere efficace la compensabilità sarà necessario un lavoro operativo con l'Agenzia delle entrate che gestisce tecnicamente i passaggi in F24.

Si va, inoltre, verso semplificazioni e sanatorie su tributi locali. Sarà introdotta la definizione agevolata. Nella legge delega si prevede che le amministrazioni locali potranno decidere in modo totalmente autonomo se emanare "definizioni agevolate", in altre parole sanatorie di cartelle e multe, cioè rottamazioni su tutti i tributi riscossi, ma solo in caso di "esigenze straordinarie" che dovranno essere limitate nel tempo e verificate dai sindaci in modo da non promettere la regolare e normale attività di riscossione.

ALTRE QUESTIONI APERTE

In tema di imposta di soggiorno si risolve il conflitto nato tra IFEL e ministero, esplicitando che nei regolamenti comunali

"Già nel 2020, con la legge di bilancio, la riscossione degli enti è stata oggetto dell'introduzione dell'accertamento esecutivo per ridurre il tempo tra l'accertamento e la riscossione coattiva".

non è possibile prevedere ulteriori adempimenti dichiarativi rispetto alla dichiarazione prevista dalla legge in capo ai gestori delle strutture ricettive. Tuttavia, tale specifica elimina le dichiarazioni periodiche, indispensabili per la corretta contabilizzazione delle entrate e per la tempestività dei controlli, considerando che la dichiarazione di legge deve essere presentata il 30 giugno dell'anno successivo (oltre al problema della gestione delle diverse riduzioni e gradazioni tariffarie previste dai Comuni). Si interviene anche sulla sanzione per omessa e infedele dichiarazione, riducendola dall'attuale fornice dal 100% al 200% dell'importo dovuto, al 70% dello stesso.

In tema di accertamento esecutivo la bozza di decreto legislativo prevede alcune novità. Con la legge 160 del 2019, l'avviso di accertamento emesso dal 1° gennaio 2020 dalle Province, Città metropolitane, Comuni, Comunità montane, Unioni di Comuni e consorzi tra gli enti locali, deve contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento e l'indicazione che è titolo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari. In sostanza, questi enti possono procedere con la riscossione coattiva evitando il ricorso alla cartella esattoriale e/o alla ingiunzione fiscale.

La prima novità sta nel fatto che anche le regioni, dal 1° gennaio 2025, potranno ricorrere a questo strumento.

“La norma dà indirizzi anche per la revisione del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali, tallone d'Achille dei bilanci della maggior parte degli enti”.

Altre novità riguardano alcune modifiche al comma 792 lettere b), c) e d) tendenti a ridurre i tempi per realizzare il credito da parte dell'ente impositore.

La modifica della lettera b) riduce la procedura delle esecuzioni. Attualmente, eccezione fatta per le azioni cautelari, conservative e a tutela del credito, per gli accertamenti definitivi e per il recupero di somme derivanti dalla decadenza di una rateazione, l'esecuzione soffre un periodo di sospensione lun-

go. Ebbene, la bozza del decreto prevede che il termine di centottanta giorni dall'affidamento al soggetto preposto alla riscossione forzata, si riduce a sessanta, mentre quello attuale di centoventi, previsto se la riscossione coattiva è effettuata dal soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento, si riduce a trenta giorni.

Anche la modifica alla lettera c) è prevista per rendere più celere il procedimento di riscossione coattiva: l'invio della raccomandata semplice o della email al contribuente con il quale si dà avviso che il soggetto mittente ha preso in carico le somme per la riscossione coattiva, sarà previsto solo se quest'ultimo è diverso da quello che ha emesso l'avviso di accertamento.

Infine, con la modifica della lettera d), l'ente impositore, in caso di fondato pericolo per la riscossione, potrà anticipare l'affidamento del carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata, senza motivare e portare a conoscenza del contribuente dell'esistenza del pericolo fondato.

In ogni caso, occorre attendere la promulgazione del decreto legislativo, nella speranza che siano considerate e colmate le lacune sopra enunciate.

Fernando CALDIERO

Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Paola (CS)



Un premio per chi paga online

L'art. 29 della bozza prevede un premio per chi paga la Tari e l'Imu online o con addebito direttamente sul conto corrente. Lo scopo è semplificare e digitalizzare le pratiche burocratiche, e incentivare i pagamenti tracciabili, azione che permette di controllare meglio di quanto avvenga oggi il rapporto tra fisco e contribuenti. La bozza di decreto legislativo, allo studio del Governo, prevede un possibile sconto del 5 per cento fino a un massimo di 1.000 euro su Imu e Tari. Saranno, a ogni modo, sempre, i Comuni a indicare gli importi per via telematica. E il contribuente sarà libero di scegliere come pagare e se usufruire dello sconto automatico con la domiciliazione bancaria, così come ad esempio già avviene per le utenze domestiche.

Aiutiamo la Polizia Locale
ad **incassare**
di più



Le nostre offerte sul Mepa:

- **solo un aggio sugli incassi**
- **nessun addebito di spese**

Riscossione coattiva

Esecuzioni presso terzi

Su tutto il territorio nazionale

POLMAGAZINE

www.sogertspa.it
sogert.gare@pec.it

Sede legale

Grumo Nevano (NA) – Piazza D. Cirillo, 5

Sede operativa Nord

Milano – Via Montenapoleone, 8

Sedi operative Centro/Sud

Frattamaggiore, NA – Via delle Industrie

Grumo Nevano (NA) – Via Diaz, 5

RIFIUTI TOLLERANZA ZERO

**Dal 10 ottobre 2023 sanzioni penali
per il cittadino che li abbandona**

Con l'entrata in vigore della Legge n. 137, che converte, con modificazioni, il Decreto legge 10 agosto 2023, n. 105, cambiano, tra l'altro, le regole contro l'abbandono dei rifiuti a opera del privato cittadino. Il legislatore, ritenendo di forte allarme sociale la problematica degli abbandoni dei rifiuti, interviene con mano pesante per punire penalmente anche la condotta illecita commessa dal privato cittadino, con l'articolo 6 ter del Decreto legge 10 agosto 2023, n. 105 (modificato dalla Legge di conversione n. 137/2023).





Art. 255 c. 1 del D.lgs 152/2006

Sanzioni per abbandoni di rifiuti da privati cittadini modificato dalla L. 317/2023 in vigore dal 10 ottobre 2023

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio.

Art. 256 c. 1 e 2 del D.lgs 152/2006

Sanzioni per abbandoni di rifiuti da ditte/imprese vigente

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

STRETTA SUGLI INQUINATORI

In buona sostanza, si interviene modificando il comma 1 dell'articolo 255 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Si prevede che "1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2 e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio".

Allo stato attuale l'abbandono dei rifiuti (e il relativo deposito incontrollato), nel testo del Decreto legislativo 152/2006, è punito penalmente sia se l'illecito venga commesso da un cittadino comune, soggetto formalmente privato (articolo 255, comma 1), sia nel caso in cui il trasgressore rivesta una particolare qualifica giuridica, quale il titolare di impresa (imprenditore individuale) e/o rappresentante di un ente, rappresentante di una persona giuridica (articolo 256, comma 2).



CONCLUSIONI

Anche se pare inopportuno anticipare apprezzamenti e/o critiche alla modifica introdotta dalla legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 137, per la parte relativa alla trasformazione delle sanzioni degli abbandoni e al deposito incontrollato dei rifiuti da parte di privati cittadini, non si può non esprimere il timore di un ulteriore passo indietro sul fronte della lotta all'inquinamento dovuto a questi comportamenti, che meritano di certo sanzioni pesanti.

Molto modestamente, a parere di chi scrive, sarebbe stato sufficiente, da parte del legislatore, riconoscere in capo ai Comuni l'organo preposto a introitare i proventi delle sanzioni di cui alle violazioni previste dall'articolo 255, comma 1 del TUA e la potestà a decidere in relazione agli scritti difensivi prodotti avverso ai verbali elevati dagli organi di controlli per le violazioni all'articolo 192 del TUA, competenze che fino al 9 ottobre 2023 erano concentrate sulla Provincia, come previsto dagli articoli 262 e 263 del D.lgs 152/2006.

Sperando che il peggio non avvenga, prepariamoci a trovare soluzioni alternative per non interrompere la forte azione deterrente contro gli abbandoni dei rifiuti messa in campo da parte di tutte le Polizie Locali nelle diverse realtà.

Giuseppe AIELLO

Comandante della Polizia Municipale
Lioni (AV)





ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

IPTS

INTERNATIONAL POLICE TRAINING SYSTEM




DAL 2009
OLTRE 200
COMANDI DI
POLIZIA LOCALE IN ITALIA
HANNO SCELTO
LA **FORMAZIONE**
PROFESSIONALE IPTS

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE RISERVATI ALLE POLIZIE LOCALI

- TECNICHE E TATTICHE OPERATIVE
- PROCEDURE E PROTOCOLLI OPERATIVI NELL'ASO-TSO
- PROTOCOLLI E TECNICHE OPERATIVE PER L'IMPIEGO DELLO SPRAY O.C.
 - PROCEDURE OPERATIVE NEI POSTI DI SICUREZZA
- PROTOCOLLI OPERATIVI PER L'IMPIEGO DEL BASTONE ESTENSIBILE PRG 580
 - LA GESTIONE PREVENTIVA ED OPERATIVA DEGLI EVENTI CRITICI
- PROTOCOLLI OPERATIVI PER LA GESTIONE DEI SOGGETTI ARMATI
 - DIFESA PERSONALE OPERATIVA
- TIRO DIFENSIVO OPERATIVO DI POLIZIA (FIRST)
 - POLIZIA GIUDIZIARIA OPERATIVA
 - POLIZIA GIUDIZIARIA ANTICONTRAFFAZIONE
- PROCEDURE OPERATIVE PER IL CONTROLLO VEICOLARE
- NORMATIVA E PROCEDURE PER IL CONTRASTO ALLO SPACCIO DI STUPEFACENTI

*Formazione rispondente agli obblighi previsti dagli artt. 36 e 37
del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.*

A large graphic of two hands. The hand on the right is blue and the hand on the left is orange. Both hands are rendered with a fine, woven texture, similar to a mesh or fabric. They are positioned as if they are about to shake hands or are holding something together. The background is plain white.

We treasure your future

Curating the most exciting
innovations for your portfolio



Unlocking Opportunities: The Vision of Lian Group in Tech Investment

Lian Group is an investment firm with a strong focus on building and scaling technology market leaders. With a unique combination of in-depth sector expertise, a concentrated investment philosophy, and a multi-faceted approach, we aim to stand at the forefront of investment in prominent industries of our time.

Sector Expertise and Unique Position

Our strength lies in our team of talented and dedicated professionals who possess extensive knowledge and experience in various tech-related sectors. This expertise places us in a unique position to not only identify but also accurately value and provide investment opportunities in the most prominent industries of our time.

Investment Solutions for Diverse Clients

We extend our investment offerings to a diverse set of clients, including family offices, private banks, and institutional investors. As a general partner, the firm takes on the responsibility of managing these investments on behalf of its clients, ensuring that they receive the most appealing solutions tailored to their financial objectives.

Concentration: A Guiding Investment Philosophy

Our investment philosophy is built on the principles of market inefficiency, specialization, and complete transparency. These principles guide our approach to identifying and nurturing tech companies with the potential for long-term success.

- **Market Inefficiency:** We firmly believe in the ability of skill and expertise to outperform the market average. By leveraging our deep industry knowledge and experience, our aim to uncover opportunities that others might overlook.
- **Benefits of Specialization:** Rather than spreading our resources across numerous niches, we focus on specific tech deals for which they have strong confidence. This approach allows us to provide targeted support to the companies we invest in, increasing the likelihood of success.
- **Complete Transparency:** Our investment strategy centers on the fundamentals and potential of the companies we choose to invest in. This emphasis on company quality and long-term potential positions us as long-term partners and not just financial backers.

Three Paths to Unlock Long-Term Value

Lian Group's strong expertise in the tech industry is channeled into three distinct activities:

- **Direct Investments:** We select and target companies in their growth phase, typically those in Series C or D, which have already achieved market validation and revenue generation. As a business partner, we actively support these companies, assisting them in strategic decisions to foster further growth.
- **Venture Studio:** The venture studio at Lian Group serves as an incubator for innovations with disruptive potential and meaningful applications across industries. By bootstrapping companies from the ground up and scaling their operations, we aim to create long-term value and drive innovation in the tech sector.
- **Thematic Investments:** Lian Group's thematic investing platform offers public market exposure through Actively Managed Certificates (AMCs), allowing investors to participate in the growth of tech sectors that align with their interests and objectives.

In a world where technology continues to reshape industries and drive innovation, our commitment to identifying and nurturing promising tech ventures is a testament to their dedication to building and scaling technology market leaders. Our expertise, unique investment philosophy, and diversified approach make us a trusted partner for investors seeking to capitalize on the opportunities of our time.





Cosa cambia per l'ARRESTO in FLAGGRANZA

La legge 60 del 2023 ha introdotto
alcune modifiche al Codice
di procedura penale

“Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge” (articolo 13, comma 1, Costituzione).

Le norme sull'arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza di reato (artt. 380 e 381) e sul fermo di indiziato di delitto (art. 384), che si rinvencono nel libro V titolo VI del Codice di procedura penale, incidono sulla limitazione della libertà individuale e conseguono a quanto disposto dall'art. 13 della Costituzione, secondo cui: "In casi eccezionali di necessità e urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto".

ARTICOLO 380 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Per quanto concerne le intervenute modifiche in materia di arresto in flagranza, è doveroso rammentare che l'articolo 380 del Codice di rito processuale penale, rubricato "arresto obbligatorio in flagranza", al comma 1 prevede che "gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza (art. 382 c.p.p.) di un delitto non colposo consumato o tentato per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni". Fuori dei casi previsti dal primo comma dell'articolo 380, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza dei delitti non colposi, consumati o tentati che trovano elencazione nel secondo comma. Il terzo comma, poi, che disciplina i casi di arresto in flagranza nella ricorrenza di delitto perseguibile a querela, chiude l'articolo 380.

NOVITÀ DEL 2023

La legge 24 maggio 2023, n. 60, di iniziativa governativa, recante "Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza", pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 127 del 1° giugno 2023 e in vigore dal 16 giugno 2023, attraverso l'articolo 3, rubricato "Modifiche al codice di procedura penale in materia di arresto in flagranza" interviene sul Codice di rito processuale penale, sostituendo il terzo comma dell'articolo 380 (arresto obbligatorio in flagranza) e modificando l'articolo 381, comma 3, primo periodo, (arresto facoltativo in flagranza), l'articolo 449, comma 3, (casi e modi del giudizio direttissimo) e l'articolo 558, comma 6, (convalida dell'arresto e giudizio direttissimo).

In particolare, il terzo comma dell'articolo 380 (arresto obbligatorio in flagranza), è sostituito al fine di consentire alla polizia giudiziaria (ufficiali e agenti) di applicare la misura precautelare dell'arresto obbligatorio in flagranza di reato anche in mancanza di querela che possa ancora sopravvivere, quando la persona offesa non sia prontamente rintracciabile. Si tratta di una modifica la cui ratio è insita nel fatto che la presenza della parte offesa sul luogo e/o nelle immediatezze dell'arresto in flagranza, per alcuni reati procedibili a querela può essere problemati-



ca. Si pensi a tutte quelle condotte delittuose procedibili a querela in cui la vittima non sia presente o, comunque, in generale non facilmente rintracciabile e quindi impossibilitata alla presentazione della querela alla polizia giudiziaria intervenuta.

In tali ricorrenze, la mancata presentazione della querela, potrebbe impedire l'arresto e, di conseguenza, andare a pregiudicare le esigenze di sicurezza pubblica.

ADEMPIMENTI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

Così per come riformulato, il terzo comma dell'articolo 380 prevede per la polizia giudiziaria - ufficiali e agenti - una serie di adempimenti tassativi, che possono essere riassunti secondo il seguente schema:

> **Arresto in mancanza della querela che può ancora sopravvivere.** a) Quando si tratta di delitto perseguibile a querela e la querela non è contestualmente proposta, e la persona offesa non è prontamente rintracciabile, l'arresto in flagranza, nei casi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 380, è eseguito anche in mancanza della querela che può ancora sopravvivere.

> **Mancanza di querela e immediata liberazione dell'arrestato.** b) L'arrestato è posto immediatamente in libertà nel caso in cui la querela non è proposta nel termine di quarantotto ore dall'arresto e se l'avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta.

> **Ricerche della persona offesa da parte della polizia giudiziaria.** c) Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno

proceduto all'arresto effettuano tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa.

> **Proposizione della querela.** d) Quando la persona offesa è presente o è rintracciata, la querela può essere proposta anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria.

> **Obbligo di informazioni alla persona offesa.** e) Resta ferma la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-bis.

CORRETTE INFORMAZIONI

La legge n. 60/2023 è, inoltre, intervenuta apportando modifiche all'articolo 381, prevedendo per la polizia giudiziaria quanto segue:

Art. 381, comma 3, primo periodo arresto facoltativo in flagranza: alla polizia giudiziaria è fatto obbligo di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-bis (informazioni alla persona offesa).

Ai fini del coordinamento con le nuove disposizioni in materia di arresto obbligatorio in flagranza per i delitti procedibili a querela, così per come accennato in apertura, la legge n. 60/2023 è intervenuta con modifiche all'articolo 449 (casi e modi del giudizio direttissimo) e l'articolo 558, comma 6, (convalida dell'arresto e giudizio direttissimo).

Giudizio direttissimo

A norma dell'articolo 449 del Codice di procedura penale, è previsto che quando una persona è stata arrestata in flagranza di un

La tecnologia a supporto dell'Italia degli interrogatori

CABOLO Interview Kit, ideale per la Cartabia

In Italia ogni anno si svolgono oltre 830 mila interrogatori tra indagati, fermati e detenuti (dati Istat 2021). Con l'entrata in vigore della Riforma Cartabia, scatta l'obbligo di registrare in audio o audio e video le escussioni.

Con la riforma Cartabia la fonoregistrazione e la videoregistrazione rientrano tra le ordinarie e obbligatorie forme di raccolta degli atti processuali, tra cui l'interrogatorio. Si capisce, perciò, come questi momenti delicati dell'azione giudiziaria debbano essere svolti nella massima sicurezza e, se possibile, non servendosi dell'infrastruttura Cloud, per sua stessa natura violabile.

Da qui nasce CABOLO Interview Kit, kit portatile di fonoregistrazione e videoregistrazione per la documentazione audiovisiva degli atti della polizia giudiziaria: registra, indicizza e conserva le registrazioni audio/video degli interrogatori.

Il sistema sincronizza la registrazione audio/video con il testo per un ritrovamento immediato delle informazioni.

Il suo sistema esclusivo, hardware e software, con Intelligenza Artificiale identifica in modo univoco e protetto gli interlocutori, riportandone in maniera puntuale le dichiarazioni.

Potranno così essere colte anche le minime sfumature delle dichiarazioni rese e si ridurranno tutte le varie interpretazioni sia da parte dell'accusa che della difesa.

CABOLO Interview Kit non richiede connessione a Internet.

Tutti i dati vengono elaborati e salvati localmente (non servono servizi o connessioni esterne), e possono essere protetti con crittografia AES-256 bit.

Inoltre è multilingua, riconosce e trascrive oltre 30 lingue, traduce, anche in tempo reale, in oltre 60 lingue.

CABOLO Interview Kit garantisce la massima sicurezza dei dati, la confidenzialità degli interrogatori, di sommarie informazioni testimoniali, di escussioni, di denunce o esposti, di audizioni protette di minori, o audizioni in luoghi di detenzione, certificando l'autenticità e la completezza delle deposizioni.

Ideale per rispondere alle esigenze della Riforma Cartabia.

Versioni disponibili


Set trasportabile con valigia trolley rigida

1. unità fonoregistrazione con microfoni da tavolo
2. unità audio + video registrazione con microfoni e telecamera

Set portatile, compatto e leggero in custodia ermetica

1. unità fonoregistrazione con microfoni da bavero
2. unità audio + video registrazione con microfoni e webcam

**830 MILA
INTERROGATORI
ANNUI**



2.276 al giorno

*dati Istat rielaborati da Cedat85

cabolo® interview kit

Versione audio e video registrazione

Set trasportabile con valigia trolley rigida



Set portatile, compatto e leggero in custodia ermetica



*immagini rappresentative

CONTATTI:

www.cabolo.com mktg@cabolo.com

Numero Verde: 800 85 00 85

reato, il pubblico ministero, se ritiene di dover procedere, può presentare direttamente l'imputato in stato di arresto davanti al giudice del dibattimento, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Con riguardo al giudizio direttissimo, l'articolo 3 della legge 24 maggio 2023, n. 60, nel riformulare il terzo comma dell'articolo 449, ha previsto:

Sospensione del processo

Nel caso di arresto effettuato ai sensi dell'articolo 380, comma 3, il giudice, se l'arresto è convalidato, quando manca la querela e questa può ancora sopravvenire, sospende il processo.

Revoca della sospensione

La sospensione è revocata:

- non appena risulti sopravvenuta la querela;
 - non appena risulti sopravvenuta la rinuncia a proporre querela;
- decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione.

Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo

Secondo quanto recita l'articolo 558 del Codice di procedura penale (convalida dell'arresto e giudizio direttissimo), gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato, lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero.

Con riguardo ai casi di convalida dell'arresto e giudizio direttissimo, l'articolo 3 della legge 24 maggio 2023, n. 60, nel riformulare il sesto comma dell'articolo 558, ha previsto:

Sospensione del processo

Nel caso di arresto effettuato ai sensi dell'articolo 380, comma 3, il giudice, se l'arresto è convalidato, quando manca la querela e questa può ancora sopravvenire, sospende il processo.

Revoca della sospensione

La sospensione è revocata:

- non appena risulti sopravvenuta la querela;
 - non appena risulti sopravvenuta la rinuncia a proporre querela;
- decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione.

Gianluca FAZZOLARI

Sostituto Commissario della Polizia di Stato specializzato in controllo documentale, tecniche investigative e servizi di polizia stradale

Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto precede, l'autore non risponde dei danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. Quanto precede rispecchia esclusivamente l'interpretazione dell'autore, e non impegna in modo alcuno l'Amministrazione dello Stato da cui dipende.

COMMI A CONFRONTO

Per meglio dettagliare la portata della modifica del terzo comma dell'articolo 380, si riporta la norma nella precedente formulazione e, a lato, il testo così per come è stato cambiato

Art. 380, comma 3, c.p.p. vigente fino al 15 giugno 2023

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o agente di polizia giudiziaria presenta nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.



Art. 380, comma 3, c.p.p. nell'attuale formulazione dal 16 giugno 2023

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela e la querela non è contestualmente proposta, quando la persona offesa non è prontamente rintracciabile, l'arresto in flagranza, nei casi di cui ai commi 1 e 2, è eseguito anche in mancanza della querela che può ancora sopravvenire. In questo caso, se la querela non è proposta nel termine di quarantotto ore dall'arresto oppure se l'avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta, l'arrestato è posto immediatamente in libertà. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto effettuano tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa. Quando la persona offesa è presente o è rintracciata ai sensi dei periodi precedenti, la querela può essere proposta anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90 bis.





**UNA SOLUZIONE
ALLA MANCANZA
DI LIQUIDITÀ?**

**Migliorare
la riscossione
coattiva**

**Siamo specializzati nelle
esecuzioni presso terzi
in particolare sui c/c
(grande liquidità in tempi brevi)**

**www.sogertspa.it
sogert.gare@pec.it**

Sede legale

Grumo Nevano (NA) – Piazza D. Cirillo, 5

Sede operativa Nord

Milano – Via Montenapoleone, 8

Sedi operative Centro/Sud

Frattamaggiore, NA – Via delle Industrie
Grumo Nevano (NA) – Via Diaz, 5





Segnale SÌ SEGNALE no

**Apposizione di segnaletica
priva di ordinanza istitutiva,
facciamo chiarezza**

Il D.lgs. n. 285/1992 stabilisce le facoltà e i limiti dell'ente proprietario della strada nel regolamentare la circolazione stradale. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione, in particolare, sono emessi dagli enti proprietari attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali (articolo 5, comma 3, Codice della strada).



Nei centri abitati i Comuni, con ordinanza del sindaco, possono stabilire obblighi, divieti e limitazioni per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade (articolo 6, comma 4 lettera b) cui rinvia l'articolo 7, comma 1, lettera a) del Codice della strada.

Oltre alla specifica normativa del Cds, l'ente proprietario deve sempre rispettare i principi generali che governano tutta l'attività amministrativa. In particolare, i principi di pubblicità e trasparenza indicati nell'articolo 1 della legge 241/90 e i principi dell'ordinamento comunitario, anch'essi richiamati espressamente dall'articolo 1 della legge 241/90, tra i quali quelli di parità di trattamento e proporzionalità.

Per regolamentare la circolazione stradale, gli enti proprietari devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che giustificano l'emanazione delle ordinanze (articolo 6 e Cds) in relazione alle risultanze dell'istruttoria, mettendo in evidenza il nesso causale che deve intercorrere tra le esigenze di carattere generale (previste dagli articoli 6 e 7) e il provvedimento in concreto adottato.

MOTIVAZIONI GENERICHE

Si è avuto modo di accertare che **gli enti proprietari delle strade spesso motivano le ordinanze attraverso il generico richiamo alle "esigenze della circolazione" oppure alle "caratteristiche delle strade"**.

Tali indicazioni, anche alla luce delle disposizioni normative richiamate, non integrano la motivazione dell'ordinanza, bensì costituiscono una mera riproposizione di quanto enunciato nell'articolo 6 del Codice della

strada.

Analogamente, non è sufficiente richiamare sic et simpliciter esigenze di "sicurezza" stradale o delle persone, ovvero esigenze di "fluidità della circolazione", in quanto si tratta di principi e obiettivi previsti dall'articolo 1 del Codice della strada cui ogni ordinanza di regolamentazione della circolazione deve ispirarsi.

Viceversa, l'articolo 5 comma 3 del Cds, attraverso l'espressione "ordinanze motivate", richiede che l'ente proprietario compri la sussistenza delle esigenze e dei presupposti (già previsti a livello normativo) attraverso documenti o analisi tecniche, che attestino

In assenza di esigenze e presupposti, l'ordinanza di regolamentazione della circolazione potrebbe risultare illegittima



e confermino indiscutibilmente la sussistenza delle ragioni alla base del provvedimento adottato. In mancanza, **l'ordinanza di regolamentazione della circolazione potrebbe risultare illegittima** per violazione di legge o eccesso di potere, riscontrandosi quantomeno un difetto di motivazione o di istruttoria.

CORRETTA PUBBLICITÀ

L'articolo 5, comma 3 del Cds stabilisce, inoltre, che le ordinanze di regolamentazione della circolazione devono essere "rese note al pubblico" mediante i prescritti segnali. A tal riguardo, sempre al fine di provvedere a un'adeguata informazione agli utenti della strada, si ricorda che l'articolo 32 della legge 69/2009 prevede che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei siti informatici delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

Le ordinanze hanno essenzialmente lo scopo di legittimare la collocazione dei segnali e fissare i termini di decorrenza del provvedimento connesso, anche in funzione dell'articolo 37 del citato Codice che, al comma 3, prevede il ricorso contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione di segnaletica entro un termine che decorre proprio dal provvedimento ovvero dalla collocazione della segnaletica.

Pur non costituendo la eventuale mancata apposizione degli estremi dell'ordinanza un presupposto idoneo a rendere la prescrizione inefficace, si è dell'avviso che l'esatto adempimento della norma sia un preciso dovere delle amministrazioni proprietarie di strade, anche al fine di evitare un inutile contenzioso, caso che si verifica con frequenza e che costituisce un indubbio spreco di tempo e di risorse delle Amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

Le ordinanze di regolamentazione della circolazione devono essere "rese note al pubblico" mediante i prescritti segnali.



Alla luce di quanto sopra, si può affermare come la segnaletica prescrittiva, oltre che essere inquadrabile formalmente come un manufatto, sotto il profilo giuridico non è altro che la manifestazione esterna dei contenuti sostanziali prescrittivi presenti nell'atto amministrativo - l'ordinanza - che ne giustificano e legittimano la sua apposizione. **L'emanazione di un'Ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale, difatti, se non è seguita dall'apposizione della segnaletica prevista, non potrà produrre alcun effetto e nessun obbligo da parte degli utenti della strada.**

Appare chiaro, pertanto, come la medesima situazione di inefficacia giuridica si verificherebbe con la presenza della sola segnaletica in assenza dell'ordinanza istitutiva. Tale condizione comporta sicuramente effetti giuridici amministrativi, nella fattispecie l'annullamento della eventuale sanzione amministrativa comminata all'utente della strada in quanto andrebbe a prodursi una condizione *contra legem*, per illegittimità evidente della procedura sanzionatoria.

LA GIUSTA PROCEDURA

Ogni segnale prescrittivo deve, pertanto, essere sorretto da una preventiva ordinanza adottata, di norma in quanto provvedimento

avente natura tecnica, dal vertice della struttura burocratica incaricata, con la conseguenza che:

- 1) se manca l'ordinanza, ma è presente il segnale, non possono essere applicate sanzioni amministrative;
- 2) l'osservanza del comportamento imposto dal segnale può comportare responsabilità penale a carico dell'ente proprietario, qualora la segnaletica apposta non prevista da apposito provvedimento amministrativo istitutivo ovvero non conforme al Regolamento del Codice della strada laddove determini l'integrazione, per esempio, del reato di lesioni colpose di cui agli articoli 590 e 590-bis c.p. o all'articolo 589-bis c.p., qualora acquisisca natura di insidia stradale;
- 3) se c'è l'ordinanza, ma manca il segnale, la pubblica amministrazione non può esigere il rispetto di alcun comportamento;
- 4) nessuna conseguenza comporta poi la mancanza sul retro dei segnali stradali apposti su strada della indicazione della ordinanza di adozione del divieto stesso (articolo 77 regolamento di esecuzione). Sul punto si è espresso più volte il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e anche la giurisprudenza di legittimità

appare costante nel senso indicato.

Sul punto 2, è rinvenibile nella sentenza della Corte di Cassazione penale n. 23152/2012, favorevole a ritenere configurabile la predetta aggravante "non solo quando la violazione della normativa di riferimento è commessa da un utente della strada alla guida di un veicolo e nella fase della circolazione, bensì anche nel caso di violazione di qualsiasi norma che prevede a carico di un soggetto - pur non impegnato in concreto nella fase della 'circolazione' - un obbligo di garanzia finalizzato alla tutela della sicurezza degli utenti della strada".

Può ora osservarsi che riferimenti espliciti al succitato "obbligo di garanzia" traspasano dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione penale in termini di riconducibilità dello stesso non solo all'ente proprietario della strada ma, altresì, all'appaltatore di lavori di manutenzione della strada medesima.

Da ciò si deduce che in assenza dell'Ordinanza istitutiva della segnaletica apposta, non essendo riconducibile la responsabilità al firmatario della stessa, sarà responsabile il soggetto che ha appaltato i lavori di apposizione della medesima segnaletica con l'aggravante di aver commissionato l'appalto senza la documentazione necessaria (delibera o ordinanza comunale, determina dirigenziale ecc.). (f.d.)





LAVORIAMO PER MIGLIORARCI

Integraa Holding è un Operatore postale nato con l'intento di superare alle lacune del servizio postale nazionale e, di conseguenza, potenziarlo. Ogni giorno il Network si aggiorna per offrire ai Clienti i servizi più innovativi ed all'avanguardia



COLLABORIAMO CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Ci impegniamo per offrire sempre il meglio e ciò ci permette di lavorare con le Istituzioni Pubbliche offrendo anche un aiuto concreto al nostro Paese




PUNTIAMO TUTTO SULLA FORMAZIONE

Per Integraa la formazione è la base del successo: dai portalettere, all'amministrazione fino ad arrivare al personale informatico. Ogni persona potenzia il suo campo continuamente



CREDIAMO NELLA RICERCA

Il nostro reparto di ricerca e sviluppo è costantemente al lavoro per ottimizzare le tempistiche di ogni fase lavorativa



SIAMO UN'AZIENDA STRUTTURATA

Il nostro gruppo operativo collabora sinergicamente al fine di rispettare tempistiche ed obiettivi aziendali. Solo un gruppo che sia forte ed unito permette la crescita dell'Azienda



SIAMO COMPETITIVI

I nostri prodotti sono tra i più competitivi del mercato facendo sì che la nostra Azienda abbia il rapporto qualità/prezzo più vantaggioso

NOSTRI SERVIZI POSTALI



NORMALIZZAZIONE ANAGRAFICA



PRODOTTI POSTALI



DIRECT MAILING



PLICHI E PACCHI



ATTI GIUDIZIARI



NOTIFICA CON MESSO



FATTURAZIONE ELETT.



DELIVERY TENDER

IL MONDO DEGLI ATTI GIUDIZIARI



La nostra società è titolare di licenza individuale speciale A2/2020 n. 15 che consente, nell'intero Sud Italia, la notifica di atti giudiziari e comunicazioni connesse alla violazione del codice della strada in aggiunta ai tanti altri servizi postali svolti.

Centinaia di Enti, P.A., Concessionari e Privati possono certificare il nostro operato sempre volto alla massima produttività e tempestività del recapito e finalizzato a garantire certezza, puntualità e rendicontazione dell'intero iter legale e burocratico della notifica.

I NOSTRI PREZZI

PRODOTTO	TEMPI DI LAVORAZIONE.	PREZZO A PLICO
NOTIFICA ATTO GIUDIZIARIO INTEGRAA, COMPRESIVO DI EVENTUALI CAN/CAD. 0-50 GRAMMI	SECONDO STANDARD POSTALI	€ 5,50 OLTRE IVA

N.B. Il prezzo sono indicativi e è validi per file in formato PDF pronti alla stampa e per flussi minimi di 300 atti per CAP; per quantitativi inferiori sarà fatturato il costo corrispondente a 300 atti, intesi come minimale di lavorazione. Offerta non valida per il solo servizio di stampa. Le spedizioni verso zone non coperte saranno spedite con Poste Italiane e fatturate secondo i listini ufficiali in vigore al momento della spedizione.

Contattaci ai seguenti recapiti:

Telefono: 081.818.23.48

E-mail: info@integraa.it

PEC: integraa@pec.it

Web: www.integraa.it

UNA NUOVA ERA



Kria

SISTEMI BASATI SU TECNOLOGIE DI ACQUISIZIONE
E RICONOSCIMENTO AUTOMATICO DELLE IMMAGINI